

STATUTO

ART. 1) - Esiste a' sensi degli **articoli 14 e seguenti** del Codice Civile, una associazione denominata **"AMICI DELL'OSPEDALE DI BIELLA - E.T.S."**.

ART. 2) - L'associazione ha sede sociale in Ponderano.

ART. 3) - L'Associazione ha per unico scopo, rimosso qualsiasi intento lucrativo, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- beneficenza,

così come previsto all'art. 5) comma 1) lett. a), b), c) ed u) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

Rientrano nello scopo dell'associazione l'esercizio di tutte le attività atte a favorire la migliore esecuzione ed adempimento dei compiti e delle funzioni relative all'assistenza sanitaria pubblica, al soccorso ed al trasporto sanitario, contribuendo, se necessario, alla formazione degli operatori ed al potenziamento delle apparecchiature e strumentazione mediche in dotazione nelle strutture sanitarie pubbliche del territorio biellese.

L'Associazione opera prevalentemente sul territorio della Provincia di Biella.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l'associazione potrà promuovere manifestazioni ed eventi in ambito sociale e culturale nonché organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari per l'elevazione professionale del personale ospedaliero finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi.

E' consentito lo svolgimento di attività diverse purché secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017, e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'effettuazione di operazioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione ecc.) purché svolte nell'ambito delle attività istituzionali, senza scopo di lucro e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà sociale enunciati.

DURATA

ART. 4) - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

ART. 5) - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

- dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per quanto precede è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applica in ogni caso l'art. 8 D. Lgs. 117/2017 ed in tal senso si considerano distribuzione indiretta di utili le attività ed i comportamenti indicati al comma 3 della disposizione richiamata.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione.

ESERCIZI

ART. 6) - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, e dalla relazione di missione in conformità al disposto degli artt. 13 e 14 D. Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore in conformità ai principi indicati dal citato art. 14.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

AMMISSIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 7) - **Possono far parte dell'Associazione i soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, soggetti di diritto) che siano stati ammessi con deliberazione insindacabile di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione all'Associazione.**

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato, entro 15 (quindici) giorni dalla data di

presentazione, per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

In caso di mancato rigetto della domanda di iscrizione entro 15 (quindici) giorni dalla relativa presentazione, quest'ultima si intende tacitamente accolta, a condizione che il socio abbia nel medesimo termine corrisposto la quota associativa qualora stabilita dal Consiglio Direttivo.

Qualora determinata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione tutti i soci contribuiscono con una quota, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota, se richiesta, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati godono dei medesimi diritti.

INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 8) - La quota associativa è intrasferibile tanto per atto tra vivi quanto per successione a causa di morte. Gli eredi dell'associato deceduto non avranno pertanto alcun diritto sul patrimonio dell'associazione nè avranno titolo a ripetere i contributi versati dall'associato deceduto.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 9) - La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o sanzioni penali;

- il socio non versi la quota associativa, ove richiesta, entro il termine fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Consultivo - se nominato;

- l'Organo di Controllo/il Revisore Legale dei Conti.

ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 11) - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo/Revisori Legali dei Conti, e delibera sulla responsabilità dei relativi componenti;

- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio

Direttivo.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di gestione;

- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione, sull'eventuale adozione del regolamento interno e sull'esclusione degli associati.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno **un decimo** degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che all'Estero, mediante invio agli associati di lettera, telegramma, telefax, e-mail, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati votanti escludendo dal computo gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta.

Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si **tengano nel rispetto del metodo collegiale anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione:**

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di **accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;**

2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri

soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi

amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi;

4) - che nell'avviso di convocazione l'Organo Amministrativo possa indicare che l'assemblea si terrà anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e comunque possa indicare le modalità di collegamento con facoltà di fornire le specifiche tecniche (piattaforma telematica, eventuali credenziali, link ecc.) anche in momenti successivi;

5) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12) - Il Consiglio Direttivo è composto da **3 (tre) a 11 (undici)** membri nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatarî) degli enti associati.

Per quanto sopra la cessazione del rapporto associativo da parte dell'associato ovvero di appartenenza o di rappresentanza, nei confronti dell'ente associato, o il venir meno del rapporto associativo da parte dell'ente nel cui ambito è stato nominato un amministratore, costituirà causa di decadenza dell'amministratore stesso.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi ovvero per la più breve durata stabilita dall'associazione al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre sull'ammissione degli associati e sulla misura delle quote associative qualora lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, **due Vice Presidenti vicari**, un Segretario ed un Tesoriere ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio costituisce causa di decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può proporre, con voto unanime, all'Assemblea una personalità che si sia distinta per il suo contributo nel campo di attività dell'Associazione o che abbia acquisito meriti di eccezionale rilevanza verso la stessa, per la nomina a Presidente Onorario. Quest'ultimo potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ma con facoltà di intervento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

RAPPRESENTANZA

ART. 13 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta disgiuntamente al Presidente ed ai **Vice Presidenti** del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 14 - L'Organo di controllo, qualora necessario a' sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017, consiste in un Sindaco Unico o in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita la revisione contabile.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a norma degli artt. 5-6-7-8 del D. Lgs. 117/17 e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 della medesima disposizione.

L'Organo di Controllo può procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.

COMITATO CONSULTIVO

ART. 15) - Il Comitato Consultivo qualora nominato a seguito di apposita deliberazione dell'assemblea è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti che, per qualificazione o esperienze professionali, risultino idonei a fornire pareri, consulenze o suggerimenti di carattere tecnico, scientifico nei settori in cui si svolge l'attività dell'associazione.

I componenti del Comitato durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

I pareri, le valutazioni o comunque le considerazioni del Comitato Consultivo, ancorchè conseguenti a richieste del Consiglio Direttivo, avranno comunque mera rilevanza interna, da valutarsi in relazione all'autorevolezza dei componenti rimossa qualsiasi efficacia vincolante nei confronti dell'Organo Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16) - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore ad altri Enti del terzo settore operanti a scopo di pubblica utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ad altri E.T.S. indicati dal Consiglio Direttivo.

ART. 17) - Presso l'Associazione viene istituito:

a) - il Registro dei benemeriti che abbiano contribuito mediante erogazioni o lasciti ritenuti significativi dal Consiglio Direttivo al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

b) - Il registro dei volontari benemeriti che, con il coordinamento e l'indirizzo dei consiglieri prestino senza alcun vincolo né corrispettivo la propria attività a favore dell'Associazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Si applica il disposto dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo provvederà qualora lo ritenga necessario a redigere un apposito registro interno allo scopo di regolare e disciplinare l'attività di volontariato. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari a norma dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Di entrambe le forme di contribuzione volontaria verrà dato conto annualmente mediante pubblicazione dei lasciti e dei nominativi dei volontari sugli organi di informazione.

ART. 18) - L'Associazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma ed anche mediante cessione di beni o erogazioni di servizi a condizioni di favore, compensi a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori, revisori, eccetera, superiori ai limiti di legge in vigore. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19) - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa

referimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni riconosciute ed alle norme in materia di E.T.S. (D.Lgs. 117/2017) queste ultime in quanto riferibili al tipo Associazione.

Firmato: LEO GALLIGANI - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

